

Parere n. 59 del 04/10/2007

PREC235/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Pulirapida S.r.l. – affidamento del servizio di pulizia, di sanificazione e di disinfezione dei presidi e servizi dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

PREC 292/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Business & Work Soc. Coop. – affidamento del servizio di pulizia, di sanificazione e di disinfezione dei presidi e servizi dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 31 maggio e 20 giugno 2007 sono pervenute all'Autorità le istanze di parere indicate in oggetto, che si riuniscono per identità oggettiva, con le quali i soggetti istanti richiedono all'Autorità di volersi esprimere in ordine alla legittimità di requisito di partecipazione contenuto nel bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia, di sanificazione e di disinfezione dei presidi e servizi dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Le società istanti contestano, in particolare, che la stazione appaltante abbia previsto tra i requisiti di partecipazione il possesso di un patrimonio netto pari a due volte il valore stimato dell'appalto. Tale requisito è ritenuto dalle società sproporzionato dal momento che il valore dell'importo a base d'asta risulta essere pari a euro 6.000.000,00 da riferirsi a 48 mesi contrattuali ammontando, pertanto, l'anno a euro 1.500.000,00. Di conseguenza, le istanti ritengono che la richiesta di un patrimonio netto pari a due volte il valore dell'appalto di euro 12.000.000,00, sia esagerato a fronte di un servizio il cui importo è pari a euro 1.500.000,00 l'anno.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta ha replicato di aver previsto il possesso del patrimonio in ragione del fatto che considera lo stesso requisito idoneo a garantire la solidità dell'impresa. Detto requisito, in ogni caso, secondo la stazione appaltante non poteva considerarsi sproporzionato, tenuto conto che il bando prevedeva gli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo di imprese, attraverso i quali poteva comunque essere garantita la partecipazione del più ampio numero di operatori economici. L'azienda sanitaria, infine, in via generale ha rilevato come sia principio riconosciuto in giurisprudenza la possibilità per la stazione appaltante di inserire requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, quali il patrimonio netto aziendale.

Ritenuto in diritto

Nel caso di specie l'importo del patrimonio netto richiesto pari a euro 12.000.000,00 risulta essere sproporzionato rispetto all'importo complessivo a base d'asta di euro 6000.000,00, anche in considerazione dell'oggetto dell'appalto il quale risulta essere un servizio di tipo tradizionale, ad elevata componente di manodopera generica, che non richiede investimenti ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'impresa concorrente, né l'attività in questione presenta un rischio di impresa che richieda particolari garanzie di solvibilità, né sotto il profilo dei risultati dell'attività, né sotto il profilo della provvista dei fattori produttivi (consistenti principalmente in lavoratori generici privi di particolare qualificazione professionale e di facile reperibilità).

Pertanto, il prescritto elevato tasso di patrimonializzazione (corrispondente, nella specie, al doppio del valore annuale del servizio da affidare) non risulta proporzionato con il valore del contratto e non trova alcuna giustificazione nell'oggetto del medesimo, determinando, al contrario, l'effetto di escludere dalla gara imprese di pulizie di dimensioni medie e, quindi, di restringere in modo irrazionale il potenziale numero dei partecipanti in violazione dei principi comunitari.

Pertanto, il profilo di censura in esame risulta fondato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le amministrazioni non possono introdurre nei bandi di gara

prescrizioni concernenti i requisiti di ammissione che risultino non ragionevoli, avuto riguardo all'oggetto dell'appalto e alle sue caratteristiche particolari, ed in contrasto con i principi, di derivazione comunitaria e presenti nell'ordinamento nazionale, di ragionevolezza e proporzionalità, nonché di apertura alla concorrenza degli appalti.

In base a quanto sopra evidenziato

Il Consiglio

ritiene nei limiti di cui in motivazione, che:

- il requisito di partecipazione del bando in esame sia sproporzionato e si ponga in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

Il Consigliere Relatore: Piero Calandra

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 ottobre 2007